



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 24/04/2020

FATTO

I ricorrenti, titolari di tre buoni fruttiferi postali, di cui uno sottoscritto in data 29/11/1986, del valore di Lire 1.000.000, e due sottoscritti in data 07/01/1987, del valore di Lire 500.000, appartenenti alla serie Q/P ex serie P, lamentano di aver ricevuto dall'intermediario un rimborso inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sui titoli, non essendo stata apportata alcuna variazione per l'ultima decade (21° - 30° anno).

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 06/09/2019, i ricorrenti si rivolgevano all'A.B.F. in data 18/11/2019, chiedendo la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute, per un totale di € 16.665,41.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste dei ricorrenti rammentando che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari, come integrate dalle pertinenti previsioni normative, ed osservando che, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, emessi con serie Q/P, istituita con apposito decreto ministeriale 13 giugno 1986, gli stessi sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente, motivo per cui non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul rendimento di tre buoni postali fruttiferi emessi in data 29/11/1986 e in data 07/01/1987, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q, sul quale risulta stampigliata l'indicazione della serie P.

Sul fronte dei titoli risulta anche apposto un timbro leggibile indicante "SERIE Q/P", mentre, sul retro risulta un timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno.

Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro del titolo è stampigliata la seguente dicitura: *"più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* sul primo e *"più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* sugli altri due.

In termini generali, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). Ne consegue che le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo e l'esclusione che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).

Dall'esame dei prospetti dei valori dei rendimenti dei BFP in atti risulta, sul retro dei titoli, l'indicazione dei tassi di rendimento fino al 20° anno, nonché la puntuale indicazione circa il rendimento del buono per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Il Collegio di Coordinamento, sollecitato a pronunciarsi alla luce di una recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019), con decisione n. 6142 del 03.04.2020 si è occupato di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale a tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, di cui al timbro sovrapposto alla stessa stampigliatura, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama, appunto, i rendimenti propri della serie P.

Deve precisarsi che il consolidato orientamento dell'ABF era conforme alla decisione della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del



medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. Orientamento in base al quale la domanda del ricorrente, in ordine al predetto BFP, risulterebbe meritevole di accoglimento.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, ha precisato che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione, consentendo così di confermare il descritto consolidato indirizzo dell'ABF, ribadendo la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., ed affermando, senza contraddire la precedente decisione, *"la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto"*, specificando che siffatta modificazione trova *"ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c."*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

Inoltre, il Collegio di Coordinamento, ha osservato che *"l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*.

Da questo punto di vista, assume un indubbio significato la circostanza che l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

Ne deriva che i ricorrenti hanno diritto al rimborso, per il periodo relativo agli ultimi dieci di vita del BFP, secondo i rendimenti originariamente stampigliati nel retro del titolo.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9535 del 26 maggio 2020

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA